



L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

i Webinar

by Directio

FEDERICO LOZZI

WEBINAR > Il manuale delle procedure antiriciclaggio 2.0
Adeguamento alle regole tecniche approvate dal CNDCEC

A cura dell'ODCEC di Torino

28 maggio 2020

In quali casi occorre procedere agli obblighi di adeguata verifica ?

- instaurazione di un **rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico** per l'esecuzione di una prestazione professionale
- in occasione dell'esecuzione di **un'operazione occasionale**, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare **un'operazione frazionata** ovvero che consista in un **trasferimento di fondi** superiore a 1.000,00 euro

NOZIONE DI:

- *cliente*
- *operazione*
- *operazione frazionata*
- *operazione occasionale*
- *prestazione professionale*

Criteria di valutazione del rischio del cliente

- natura giuridica
- prevalente attività svolta
- comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale
- area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte

Criteria di valutazione del rischio con riferimento all'operazione, al rapporto continuativo o alla prestazione professionale

- tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere
- modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale
- ammontare dell'operazione
- frequenza e volume delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale
- ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità
- area geografica di destinazione del prodotto e dell'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale

Valutazione del rischio : regola tecnica CNDCEC n. 2.1.

PROCEDURA

1. individuazione del **rischio inerente**
2. valutazione del **rischio specifico**
3. determinazione del **rischio effettivo**
4. individuazione delle **misure di adeguata verifica**

Rischio inerente

- PRESTAZIONI A RISCHIO NON SIGNIFICATIVO (TABELLA 1)
- PRESTAZIONI A RISCHIO POCO SIGNIFICATIVO (TABELLA 2)
- PRESTAZIONI A RISCHIO ABBASTANZA SIGNIFICATIVO (TABELLA 2)
- PRESTAZIONI A RISCHIO MOLTO SIGNIFICATIVO (TABELLA 2)

Rischio specifico

A) ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE

- Natura giuridica
- Prevalente attività svolta
- Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico
- Area geografica di residenza del cliente

B) ASPETTI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

- Tipologia
- Modalità di svolgimento
- Ammontare dell'operazione
- Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale
- Ragionevolezza
- Area geografica di destinazione

Rischio specifico

Il calcolo del rischio specifico avviene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella A (aspetti connessi al cliente) e nella tabella B (aspetti connessi all'operazione e/o prestazione professionale) del modulo allegato alla lettera E.

- **rischio specifico cliente:** somma punteggi punto A
- **rischio specifico prestazione:** somma punteggi punto B
- rischio specifico complessivo: somma dei valori dei punti (A + B) diviso dieci

Con riferimento ad alcune prestazioni professionali **per le quali risulta pressoché impossibile determinare un punteggio in relazione a tutti i parametri richiesti** (i.e. revisione legale dei conti e tenuta della contabilità), gli aspetti del punto B non devono essere «prezzati» ai fini del rischio.

In questo ultimo caso, in relazione a dette prestazioni, il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi del punto A e dividendo per quattro.

Il valore che ne scaturisce sarà compreso in un range tale da determinare il livello di rischio specifico, come risulta dalla seguente scala graduata

Rischio specifico

Valori medi	Rischio specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

Rischio effettivo

Dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente e quello di rischio specifico, si ottiene il livello di rischio effettivo, la cui determinazione avviene mediante **l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli del rischio specifico, basati su una ponderazione del 30% (rischio inerente) / 70% (rischio specifico)** e muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

Tipologia di adeguata verifica

Grado di rischio effettivo rilevato	Misure di adeguata verifica
non significativo	Semplificate
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

Adeguata verifica ordinaria

L'adeguata verifica "ordinaria" si articola nelle seguenti fasi:

- a) **l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità** attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. **Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore**, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente
- b) **l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità** attraverso l'adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto proprietario e di controllo del cliente

Adeguate verifica ordinaria

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi:

- quelle relative all'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa
- acquisizione, in funzione del rischio, di ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, **alla verifica della provenienza dei fondi** e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività.

Obbligo di astensione

Nel caso in cui sia **oggettivamente impossibile** effettuare l'adeguata verifica della clientela secondo le modalità descritte dall'art. 19 co. 1 lett. a), b) e c), il professionista dovrà:

- **astenersi** dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire la prestazione professionale
- **valutare** se effettuare una segnalazione di operazione sospetta

Assolvimento degli obblighi di adeguata verifica mediante terzi

Responsabili dell'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica **restano i professionisti che ricorrono a terzi.**

Requisiti dell'attestazione del terzo

- l'attestazione deve essere **riconducibile al terzo** e deve essere trasmessa dal terzo medesimo al soggetto obbligato richiedente
- deve contenere espressa conferma del **corretto adempimento degli obblighi da parte dell'attestante** in relazione alle attività di verifica effettuate, nonché della **coincidenza** tra il cliente verificato dal terzo e il soggetto a cui l'attestazione si riferisce.

Adeguate verifica semplificata

- **identificazione del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante** mediante acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 231/2007 (cfr. allegato H "Dichiarazione del cliente")
- **identificazione del titolare effettivo** mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 231/2007 (cfr. allegato H "Dichiarazione del cliente")
- nel **controllo costante**, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni; qualora abbia invece subito variazioni, il PA avrà cura di effettuare una valutazione del rischio

Adeguate verifica rafforzata

OBBLIGHI AGGIUNTIVI

- acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo
- approfondire gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto
- acquisire le informazioni relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente
- verificare l'origine del patrimonio e la provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente
- intensificare la frequenza del controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale

PRIMA VERIFICA

- Costituisce indicazione di **proprietà diretta** la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica
- Costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la titolarità di una percentuale di partecipazioni **superiore al 25 per cento del capitale del cliente**, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, senza demoltiplicazione.

SECONDA VERIFICA

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

1. del controllo della **maggioranza dei voti esercitabili in assemblea** ordinaria (controllo interno di diritto);
2. del controllo di voti sufficienti per esercitare **un'influenza dominante** in assemblea ordinaria (controllo interno di fatto);
3. dell'esistenza di **particolari vincoli contrattuali** che consentano di esercitare un'influenza dominante (controllo esterno).

TERZA VERIFICA

Qualora l'applicazione dei sopra indicati criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche **titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica**, non cumulativamente ma in relazione alle specifiche organizzative di ciascun ente e conformemente all'or societaria e alle disposizioni statutarie.



QUALI SONO GLI OBBLIGHI DEL CLIENTE?

Deve fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire di adempiere gli obblighi di adeguata verifica



E SE IL CLIENTE FOSSE RETICENTE?

ASTENERSI ! (con qualche eccezione)

Non SOS automatica

Sanzioni: da € 2.000 a € 50.000



E SE RETICENTE FOSSE IL SOCIO?

Sospensione del diritto di voto

Annullabilità delle delibere assembleari

E se ci fossero i sindaci ?